

Un'analisi delle regole internazionali sui requisiti patrimoniali

Dossier

Basilea 2: così cambia il modo di fare credito

Dal primo gennaio scorso, le banche devono valutare il merito di credito delle aziende secondo nuove categorie di rischio. Ecco le conseguenze sugli affidamenti



di Carlo Ricci
Segretario provinciale FABI Viterbo

Col nome di "Basilea" è noto l'accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, che ha come intento quello di conferire al sistema bancario maggiore stabilità con un approccio mirato al controllo del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio operativo. L'accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, ma molte banche hanno già sperimentato al loro interno le nuove regole per la concessione del credito. In termini pratici, gli istituti di credito dei paesi che hanno adottato o stanno per adottare Basilea 2 – quindi anche le banche italiane – dovranno effettuare accantonamenti di capitale commisurati ai rischi derivanti dai rapporti di credito (clientela affidata); conseguentemente ad una maggiore assunzione di rischio, corrisponderà un più elevato accantonamento di capitale, che nei bilanci delle banche si sostanzierà in maggiori costi.

Con l'implementazione di procedure di rating sempre più collaudate, la clientela prenditrice di denaro verrà classata in base al rischio. Se da una parte si vuole cogliere l'opportunità di aumentare la sicurezza e l'affidabilità di un sistema strategico e fondamentale come quello creditizio, dall'altra alcuni osservatori e/o parti interessate paventano che l'applicazione dell'accordo possa avere come riflesso indesiderato una riduzione del credito alle imprese più rischiose e a tassi di interesse più elevati.

In maggioranza le imprese italiane sono di piccole e medie dimensioni (PMI), con un

grado di rischio finanziario elevato (tendenza alla sottocapitalizzazione). Per le PMI, Basilea 2 si presenta come una sfida da vincere con politiche di bilancio tese al rafforzamento finanziario e con una gestione improntata alla massima trasparenza e lungimiranza (comunicazione ai partner finanziari ed al mercato delle politiche finanziarie, commerciali e strategiche, attraverso la programmazione, la pianificazione e l'elaborazione di business plan).

IL COMITATO DI BASILEA

Fu istituito dalle Banche Centrali dei 10 paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974, a seguito di un evento di notevole impatto sul mercato: il fallimento di un'importante banca tedesca, la Bankhaus Herstatt. Il comitato si riunisce in Svizzera, a Basilea, presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, non ha autorità sui Paesi che ne adottano gli orientamenti; le decisioni, i pareri, le proposte, le raccomandazioni del Comitato vanno tradotte in normative recepite dai sistemi legislativi nazionali. In ragione dell'autorevolezza universalmente riconosciuta al Comitato, la Commissione Europea ha partecipato sin dall'inizio ai lavori del Comitato di Basilea in qualità di osservatore, orientando la sua azione alla definizione di regole compiutamente applicabili alle PMI, che sono una componente fondamentale del tessuto economico dell'Unione Europea. Con le Direttive 48 e 49 del 2006, sono state emanate le norme comunitarie relative all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; per la piena applicazione dell'accordo di Basilea, le re-



gole comunitarie andranno recepite dalla normativa nazionale, e vi sarà l'esercizio del potere discrezionale della Vigilanza. Basilea 2 ha iniziato a produrre i suoi effetti da gennaio, ma la totale applicazione passerà per una fase transitoria, la cui durata è condizionata dai tempi di recepimento delle Direttive Comunitarie.

BASILEA 1

È utile un cenno sul primo accordo del 1988 ancora in vigore. Vi aderiscono le autorità centrali di oltre 100 paesi e indica l'obbligo per le banche di accantonare capitale pari almeno all'8% degli impieghi. Effettivamen-



Il moderno edificio progettato dall'architetto ticinese Mario Botta è una delle sedi (l'altra alla pagina successiva) della Banca dei Regolamenti Internazionali, a Basilea, dove si riunisce la commissione che ha deciso le nuove regole patrimoniali. A sinistra, il direttore generale della BRI, Malcom D. Knight, già vice governatore della Bank of Canada

te, il calcolo dell'accantonamento è definito in base alla somma delle attività ponderate per il rischio e del patrimonio di vigilanza. La caratteristica fondamentale, che ne è di fatto anche il limite, è che tutti i crediti nei confronti delle controparti (imprese) vengono "pesati" nel rischio allo stesso modo, anche se riferibili a soggetti con diverso grado di rischiosità/solvibilità.

La misura ideale dell'8%, stabilita per il rapporto patrimonio di vigilanza/sommatoria attività ponderate per il rischio, può risultare in base all'effettiva rischiosità della controparte, eccessiva o inadeguata in quanto non sensibile al rischio specifico del prestatore di denaro; inoltre, non si considera la durata effettiva del credito (maturity), la diversificazione del portafoglio clienti (retail, mid-corporate, large corporate), le tecniche di attenuazione del rischio di credito (garanzie, ecc.). Ritenendo tale accordo non sufficiente a garantire la solidità patrimoniale delle banche, il Comitato di Basilea nel 2001 ha iniziato il percorso di definizione di un nuovo accordo: Basilea 2.

BASILEA 2

Sono tre i "pilastri" che sostengono l'accordo: requisiti patrimoniali minimi, vigilanza delle Banche Centrali, disciplina di mercato.

1° PILASTRO

Requisiti patrimoniali: rimane inalterata la percentuale di accantonamento di Basilea 1: 8% si considera comunque il rischio operativo, il rischio di mercato e il rischio di credito.

Rischio operativo

Rischio di perdite dovute a controlli non adeguati, ad eventi di natura esterna/straordinaria quali frodi, truffe, malfunzionamenti dei sistemi informatici, violazioni di sicurezza informatica – utilizzo fraudolento di password ecc., rischio legale (risarcimenti danni a seguito di sentenze sfavorevoli in sede giudiziale, contratti dichiarati nulli, ecc.).

Rischio di mercato

Rischio di perdita sulle controparti affidate in relazione all'andamento sfavorevole dei mercati.

Rischio di credito

Rischio di perdite derivanti dall'insolvenza della controparte (clientela affidata); le banche applicano un approccio semplificato o complesso, di cui si parlerà diffusamente più avanti, ritenendo tale aspetto il cuore di Basilea 2, cioè il rating.

2° PILASTRO

Controllo delle Banche Centrali: le autorità di vigilanza di ogni paese sono investite di potere discrezionale nel valutare i requisiti patrimoniali degli Istituti di Credito, e possono obbligare ad un indice di copertura superiore.

3° PILASTRO

Disciplina di Mercato e Trasparenza delle Informazioni: l'adozione diffusa di giudizi di rating da parte di banche e agenzie ufficiali di rating può contribuire all'efficienza del mercato, alla trasparenza delle informazioni diffuse sulle contro-

parti e, quindi, ad una crescita del mercato stesso.

CRITICITÀ DELL'ACCORDO

Non tutte le banche sono pronte all'applicazione di Basilea 2. Di sicuro, la metodologia più avanzata (Metodo IRB Avanzato, di cui parleremo più avanti) non è ancora patrimonio di tutto il sistema creditizio e le banche che non lo adottano rimarranno penalizzate in termini di maggiori accantonamenti da effettuare. In tal senso, è recente la possibilità concessa alle banche italiane di far slittare al 2008 l'applicazione dell'accordo, il che può consentire a chi opterà per il differimento, di poter testare meglio i modelli di rating interni e liberare, quindi, risorse da destinare – ad esempio – al presidio del rischio operativo. Vi è, poi, un aspetto tipicamente italiano, l'alta densità di imprese: perlopiù attività individuali, ammontano a circa un'impresa ogni 10 abitanti. Con il trasferimento

In Italia non tutte le banche sono pronte ad adottare i nuovi principi contabili stabiliti da Basilea 2: quelle che non lo fanno ancora sono penalizzate in termini di maggiori accantonamenti da effettuare

Nel rapporto banca-impresa si passa da un'analisi discrezionale ad una strutturata, basata sull'acquisizione di informazioni ad ampio spettro e sul controllo qualitativo



delle produzioni manifatturiere nei paesi in via di industrializzazione e a basso costo del lavoro, anche altre nazioni europee somigliano sempre più, nel tessuto imprenditoriale, a quanto illustrato per l'Italia, dove le PMI sono per gran parte a conduzione familiare. Tali realtà sono caratterizzate da alto indebitamento con il sistema creditizio ed il rapporto con le banche è un "fattore critico di successo/insuccesso".

Nel rapporto banca/impresa si passerà da un'analisi discrezionale ad un'analisi strutturata, basata sull'acquisizione di informazioni ad ampio spettro e sul controllo qualitativo delle stesse informazioni. Quindi le imprese, al fine di non "subire" le nuove metodologie di erogazione del credito, dovranno sviluppare capacità di relazionarsi con il sistema bancario partendo da un'analisi interna per disegnare strategie commerciali future, comunque finanziariamente coerenti

IL RATING

Spesso, quando si parla di Basilea 2, l'argomento immediatamente associato è quello del rating. Con il termine rating (giudizio, stima, ecc.), si esprime un giudizio di sintesi sulla rischiosità di insolvenza di un debitore (rating di controparte) o di un titolo di debito (rating di emissione).

Assumendo progressivamente le metodologie di Basilea 2, le banche nella concessione del credito stanno utilizzando dei rating da loro stesse emessi (rating interno), che indicano il livello di solvibilità dell'impresa da affidare, ma che non sono rappresentativi dello specifico rischio assunto sulla linea di credito da concedere. È opportuno evidenziare le differenze tra rating pubblico e rating interno.

- **Rating pubblico:** è elaborato da agenzie indipendenti, come Standard & Poor's, Moody's, Fitch, ecc. Il giudizio di stima prodotto da questi operatori internazionali permette agli investitori di avere un indicatore sintetico sul livello di rischio di una "con-

troparte" o di un titolo. Tale rating è definito pubblico in quanto è fruibile da tutti gli investitori e, in tal senso, è interesse dei soggetti che vogliono accedere al mercato dei capitali dotarsi di un giudizio di rating ritenuto un presupposto irrinunciabile per il collocamento di titoli di debito.

- **Rating interno:** viene definito dalle banche come strumento per l'erogazione ed il controllo del credito. La funzione indiretta è di rendere uniforme al proprio interno le valutazioni, eliminando effetti soggettivi sul giudizio di affidabilità della controparte da parte degli analisti. I giudizi sulle controparti si possono classificare in rating judgemental (definiti da un analista specializzato) e rating automatici (definiti con formule matematico-statistiche). Altra caratteristica del rating è l'orizzonte temporale: si possono produrre rating di breve termine (sino a 18 mesi) o di lungo termine (5/10 anni); la normativa di Basilea 2 fa riferimento ad un rating interno di breve termine con orizzonte temporale di 12 mesi.

DETERMINARE L'INSOLVENZA

Pur nella sua complessità, l'accordo fissa solo criteri generali per la definizione dei rating interni, lasciando libertà di manovra particolarmente alle autorità centrali di vigilanza, che dovranno validare metodologie e processi applicati dalle banche commerciali. La determinazione dell'insolvenza di una controparte passa per tre "approcci": Standard Approach, IRB di base o Foundation IRB (Internal Rating Based Approach), IRB Avanzato o Advanced IRB.

- **Standard Approach.** Risulta del tutto simile al sistema attuale, risalente al primo accordo di Basilea. Prevede un accantonamento dell'8% a fronte di ogni impiego, commisurando il rischio con coefficienti di ponderazione mutuati dall'esterno (rating esterni). Sostanzialmente, la ponderazione viene

applicata alla misura dell'8%, l'accantonamento in presenza di rating negativi sarà maggiore dell'8% e in presenza di rating positivi sarà minore dell'8%. Sulla base dell'esiguo numero di aziende italiane "classate" con un rating esterno, lo Standard Approach risulta, di fatto, al momento inapplicabile e collocherebbe le banche ancora nell'ambito di Basilea 1.

- **Metodi IRB.** Il Comitato di Basilea, pur fornendo un insieme di regole, non ha delimitato in maniera tassativa i percorsi possibili, quindi, i metodi di calcolo internamente adottati da ogni banca potranno differire tra loro, anche in maniera rilevante. I metodi IRB, attraverso un processo strutturato e documentato, giungono a giudizi di sintesi espressi con l'assegnazione di una "controparte" ad una classe tra quelle comprese in una "scala" di rating. La "scala" è ordinata per rischiosità, generalmente in senso crescente: ovviamente, ad una maggiore rischiosità corrisponde una maggiore probabilità di insolvenza (default).

Pur non volendo entrare nei tecnicismi di formule e parametri, va comunque evidenziato che la varietà delle controparti (dimensionamento delle imprese), dei mercati di riferimento, dei segmenti commerciali, impone l'utilizzo di modelli e processi commisurati per i diversi contesti di impiego. Attuare un'analisi così diversificata ha un impatto considerevole sui costi, vista l'acquisizione e la validazione di una massa rilevante di informazioni. Al contempo, la costruzione di sistemi di rating diversificati e affidabili dà a chi li utilizza una più realistica percezione della qualità del proprio portafoglio di clientela, ponendo le basi per politiche di risanamento e/o sviluppo adeguate.

Conseguente all'attribuzione di una classe di rischio (assegnazione di un rating a cui corrisponde una probabilità di insolvenza), è la politica di pricing, ovvero l'applicazione di tassi di interesse alle varie linee di credito che inglobano il costo del danaro, il costo operativo e – novità rispetto al passato – uno spread stabilito in relazione al rischio di controparte effettivamente sostenuto e sintetizzato dal rating.

Ribadendo di non voler entrare in un campo strettamente tecnico, va comunque evidenziato a grandi linee che un sistema di rating si muove su tre direttrici: l'aspetto finanziario (dati di bilancio), l'aspetto andamentale (dati forniti da procedure interne/esterne, banche dati, Centrale dei Rischi, ecc.) e informazioni di carattere qualitativo particolarmente incentrate sulle caratteristiche dell'impresa (management, immagine, qualità dei prodotti/servizi offerti, innovazione, capacità relazionali ecc.).

Non ultimo, va ricordato che per poter utilizzare i metodi IRB da cui possono discendere effetti virtuosi per il sistema creditizio in termini di risparmio di costi e miglioramento della qualità del portafoglio di clientela, le banche dovranno dimostrare l'utilizzo da almeno un triennio delle metodologie IRB all'Autorità di Vigilanza che ne deciderà la validazione.